Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI LANUVIO (RM)

COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

CAPITOLATO /DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE dall' A.S. 2019/2020 all' A.S. 2023/2024
CIG 754228172C

CHIARIMENTI

QUESITO PERVENUTO

Qual è il numero o la percentuale dei morosi del pagamento del servizio di refezione scolastica nel Comune di Lanuvio degli ultimi tre anni?

CHIARIMENTO N. 1

Con nota Protocollo n. 18426 del 16/07/2018, tramite PEC, la ditta attualmente concessionaria del servizio di refezione scolastica ha fornito la seguente

RISPOSTA:

La contabilità relativa alla morosità, purtroppo, segue, nel nostro gestionale, un criterio di "cassa" e non "di competenza". Per ciascun utente moroso, quindi, la scrivente è in condizione di conoscere, in ogni momento, l'ammontare progressivo della morosità, a prescindere dal momento in cui la stessa è maturata. Ciò anche in considerazione del fatto che, come si è verificato ogni anno, parte delle morosità maturate in un anno scolastico sono state pagate nel corso dell'anno scolastico successivo.

A fronte di ciò, sulla base dei dati in nostro possesso, possiamo comunicare che la morosità media si aggira ad un ammontare prossimo al 6% (sei percento)."

QUESITO PERVENUTO

Nel caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le certificazioni richieste devono essere in possesso di tutti i partecipanti alla ATI o solo della capofila?

CHIARIMENTO N. 2

RISPOSTA:

Con riguardo alle Certificazioni di qualità si fa riferimento all'art. 30 del Capitolato che prevede che i requisiti professionali devono essere posseduti da chi svolgerà il servizio.

QUESITO PERVENUTO

Per il possesso delle certificazioni è possibile l'istituto dell'avvalimento?

CHIARIMENTO N. 3

RISPOSTA:

Si rimanda all'art. 89 del Codice D. Lgs. 50/2016 che regola l'Istituto dell'avvalimento, vietato solo in pochi specifici casi, nonostante l'Anac, con Delibera 27 luglio 2017 n. 837, ritenga inammissibile l'avvalimento della certificazione di qualità giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell'operatore economico, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur non essendo elencati nell'art. 80 del Codice, sono connotati da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso.

Si rimandano le ditte ad utilizzare lo strumento con le dovute accortezze, in virtù dell'interesse della stazione appaltante sull'espletamento del servizio (art. 30 del Capitolato) e si pongono in attenzione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3710/2017 ed il comma 9 dell'art. 89 del Codice D. Lgs. 50/2016:

1. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3710/2017, ha riconosciuto l'ammissibilità dell'avvalimento per la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva: ai fini dell'idoneità del contratto, occorre che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.
2. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89 c. 9 del Codice, effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione; verificherà che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

CHIARIMENTO N. 4

Nell'art. 30 del Capitolato/Disciplinare "**ATI e Consorzi**" - ***PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO*** è stata inserita per mero errore materiale la seguente frase:

"… La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara."

L'obbligo di sopralluogo concerne un'attività strumentale che la Stazione Appaltante, data la peculiarità del servizio in relazione alle caratteristiche ed alla dislocazione del refettori, ritiene necessaria a consentire ai concorrenti di formulare un'offerta tecnica ed economica che tenga conto di tutte le caratteristiche della prestazione da effettuare a garanzia della serietà, attendibilità e consapevolezza dell'offerta stessa.

In caso di mancato sopralluogo, lo stesso non potrà essere motivo di esclusione, data la tassatività delle cause previste per legge, ma non potrà neppure essere addotto come motivo di recriminazioni per eventuali inadempimenti dovuti alla mancanza di conoscenza dei luoghi. Si veda in merito l'art. 17 del Capitolato/Disciplinare.